

GRADI	Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, personale permanente dei distretti, personale delle for- tezze		Corpo sanitario di commissariato, contabile, veterinario e farmacisti militari		Reali carabinieri	
	1		2		3	
	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma
Sottotenente	1/34	1/51	1/36	1/55	1/36	1/55
Tenente	1/33	1/50	1/35	1/53	1/35	1/53
Capitano	1/33	1/50	1/36	1/55	1/35	1/52
Maggiore	1/35	1/52	1/38	1/57	1/37	1/55
Tenente colonnello	1/37	1/56	>	>	>	>
Farmacista di 1 ^a cl.	>	>	1/37	1/56	>	>
Farmacista capo di 2 ^a classe	>	>	1/37	1/55	>	>
Farmacista capo di 1 ^a classe	>	>	1/35	1/53	>	>
Chimico farmacista direttore	>	>	1/35	1/53	>	>
Chimico farmacista ispettore	>	>	1/35	1/53	>	>

Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio, di cui all'art. 101 del testo unico sopraccitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1 della tabella, a qualsiasi arma o corpo appartenga l'ufficiale.

Art. 2.

All'art. 67 del citato testo unico è sostituito il seguente:

Sono computati come servizio effettivo, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:

a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, all'ufficiale del corpo sanitario militare;

b) tre anni antecedenti al conseguimento della laurea in zootecnia, all'ufficiale del corpo veterinario militare;

c) tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio all'ufficiale che sia stato assunto in servizio con tale grado senza aver frequentato o averlo frequentato soltanto in parte i corsi dell'Accademia militare, comprendendosi nel computo dei detti tre anni quel tempo qualsiasi che abbia passato ai corsi dell'Accademia militare.

Tali periodi di sei o tre anni non possono decorrere che dall'età di 17 anni.

I servizi militari, che gli stessi ufficiali avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento delle lauree dianzi accennate o alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio, non sono computati, a meno di rinunciare al calcolo dei sei o tre anni sopradetti.

Art. 3.

All'art. 87 del citato testo unico, quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389, vengono aggiunti i seguenti comma:

Gli ufficiali dell'esercito attivo permanente che vengono collocati in posizione di servizio ausiliario, in applicazione dei limiti di età stabiliti dall'art. 8 della legge sull'avanzamento, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario. L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario però è limitato ad otto anni.

Anche gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneità pel grado del quale sono rivestiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età e di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre però per non più di otto anni.

Art. 4.

All'art. 9 del citato testo unico, aggiungere:

Gli ufficiali superiori potranno però, anche prima di aver raggiunti i 52 anni di età ed i 30 anni di servizio, far valere il diritto di cui sopra, purché abbiano raggiunto gli estremi di età e di servizio all'uopo richiesti pel grado di capitano.

In questo caso la pensione sarà loro liquidata colle stesse norme e competenze dovute pel grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

Art. 5.

Per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani la pensione sarà liquidata in base alle aliquote stabilite per la rispettiva arma di provenienza, dalla tabella dell'art. 1, ferme restando le disposizioni dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 6.

Per gli ufficiali del R. esercito è computabile, agli effetti della pensione, il tempo da essi passato come ufficiali di complemento provenienti dai volontari di un anno.